

Ravenna, 28 gennaio 2010

Circolare n. 06/10

OGGETTO: Rimborsò annuale IVA

**MODALITA' E TERMINI PER LA RICHIESTA A RIMBORSO DEL CREDITO IVA
RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE ANNUALE**

I soggetti che chiudono l'esercizio solare con un credito IVA e che sono nelle condizioni, di cui più avanti, richieste dalla normativa per chiedere il rimborso del credito e che non intendono utilizzare tutto il credito in compensazione o a riporto nelle liquidazioni successive, dovranno predisporre un apposito modello (in duplice copia), denominato "Modello VR - Richiesta di rimborso" (allegato alla presente), da presentare al Concessionario della Riscossione competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente (per Ravenna a "Equitalia Romagna S.p.A.", Via Magazzini Posteriori, 28/X - Ravenna).

La richiesta di rimborso può essere presentata a partire dal **01/02/2010**, e consigliamo di presentarla il prima possibile, poiché **i rimborsi vengono erogati in base alla data di presentazione della richiesta stessa.**

Il termine ultimo per la presentazione del modello VR è quello della presentazione della dichiarazione annuale IVA, fissato al **30/09/2010**. Le istruzioni ministeriali al modello VR precisano che la richiesta di rimborso si considera comunque valida se il modello VR viene presentato entro 90 giorni dai termini suddetti. I modelli per la richiesta di rimborso sono prelevabili dal sito internet www.agenziaentrate.it.

Rimane l'obbligo per tutti i contribuenti di presentare anche la dichiarazione annuale IVA e la comunicazione annuale. Il modello VR vale come dichiarazione annuale limitatamente ai dati in esso indicati.

Per la compilazione del modello gli importi vanno arrotondati all'unità di euro:

- per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi;
- per difetto se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi.

Ricordiamo che la richiesta di rimborso può anche superare la somma di Euro 516.456,90, con l'avvertenza che fino a Euro 516.456,90 il rimborso sarà effettuato direttamente dal concessionario nei termini di 60 giorni, mentre per l'eccedenza provvederà invece l'ufficio IVA entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. Purtroppo non tutti gli uffici IVA riescono a rispettare il termine di tre mesi.

Per indicare qual è la somma che si chiede direttamente al concessionario, si deve utilizzare il campo 2 del rigo VR4. Nel campo 1 del rigo VR4 va indicato l'intero ammontare chiesto a rimborso. L'importo indicato nel campo 2 del rigo VR4 concorrerà insieme alle compensazioni effettuate nel modello F24 nel corso del 2008 al raggiungimento del limite di Euro 516.456,90 entro il quale devono avvenire i rimborsi tramite il concessionario e le compensazioni tramite F24.

Il limite di Euro 516.456,90 è elevato a Euro 1.000.000,00 per i subappaltatori che nell'anno precedente abbiano registrato un volume d'affari costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

Nel modulo VR deve essere indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente. Dal 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova tabella dei codici di classificazione delle attività economiche, **ATECO 2007 (6 cifre)**.

Il modello prevede, inoltre, una casella "contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso" riservata ai contribuenti che rientrano nelle seguenti categorie:

- soggetti che pongono in essere prestazioni derivanti da contratto di subappalto;
- soggetti che svolgono le attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici;
- soggetti che producono alluminio e semilavorati;
- soggetti che producono zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli stessi metalli.

CASI IN CUI SI PUO' RICHIEDERE IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA

Per chiederne il rimborso, l'IVA a credito deve essere superiore a Euro 2.582,20, ma il rimborso può essere richiesto anche per una somma inferiore.

Il rimborso può essere richiesto in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- a) aliquota media su acquisti e importazioni superiore a quella media delle operazioni attive effettuate maggiorata del 10%, senza tenere conto di acquisti, importazioni e cessioni di beni ammortizzabili;
- b) ammontare complessivo delle seguenti operazioni superiore al 25% del volume d'affari relativo al 2009:
 - esportazioni (art. 8), operazioni assimilate alle esportazioni (art. 8 bis), vendite e servizi ad esportatori abituali senza l'applicazione dell'imposta (art. 8 e 9, commi 2), servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art. 9);
 - esportazioni verso San Marino e Città del Vaticano;
 - cessioni intracomunitarie non imponibili (artt. 41, 52, 58 D.L. 331/93) e prestazioni intracomunitarie di trasporto e di intermediazione (art. 40 D.L. 331/93);
 - cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori dal territorio della Comunità Europea (art. 50-bis, comma 4, lettera g, D.L. 331/93);
- c) acquisti di beni strumentali ammortizzabili (sono quindi sempre esclusi i terreni in quanto non ammortizzabili) anche in appalto e di beni o servizi per studi e ricerche, limitatamente all'IVA relativa a tali acquisti;
- d) effettuazione in prevalenza di operazioni non soggette ad IVA (art. 7 D.P.R. 633/72, artt. 52 e 58 D.L. 331/93);
- e) rimborso IVA spettante ai rappresentanti tributari in Italia di società non residenti o ai soggetti non residenti che si sono direttamente identificati in Italia;
- f) cessazione dell'attività nel corso del 2009 (anche per crediti inferiori a € 2.582,20). In tal caso al rimborso provvedono esclusivamente gli uffici dell'Agenzia delle Entrate;
- g) esportazioni ed altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.

Per il contribuente che ha presentato la dichiarazione IVA a credito **per gli ultimi 3 anni** (2007, 2008, 2009) è ammesso il rimborso del minore dei tre importi (es.: credito di 70 per il 2007, 80 per il 2008 e di 100 per il 2009; nella dichiarazione per il 2009 può essere chiesto un rimborso di 70 e si deve riportare all'anno successivo il credito residuo di 30). Il rimborso del minor credito del triennio è ammesso anche per importi inferiori a € 2.582,20. Il rimborso compete non solo alla fine del primo triennio, ma anche in ognuno dei periodi d'imposta successivi nei limiti dell'ammontare dell'eccedenza riportata dall'anno precedente.

Non sono ammessi al rimborso dell'IVA a credito le società per le quali sussistono le condizioni per essere considerate "di comodo". Le società che intendono chiedere il rimborso IVA devono dichiarare, tramite il legale rappresentante, di non essere società di comodo. A tale fine è sufficiente apporre la firma nell'apposito spazio "Attestazione delle società e degli enti operativi" e **allegare al modulo VR copia del documento d'identità del legale rappresentante.** Non è necessario far autenticare la firma.

GARANZIA RICHIESTA PER OTTENERE IL RIMBORSO

Per ottenere il rimborso si deve prestare idonea garanzia, costituita in genere da una fideiussione rilasciata da una compagnia assicuratrice o da un istituto di credito. La garanzia deve essere intestata al direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Ci sono alcune situazioni in cui la garanzia non deve essere rilasciata o deve essere rilasciata per un importo inferiore a quello della somma chiesta a rimborso.

Non deve essere rilasciata alcuna garanzia nei seguenti casi:

- quando il credito chiesto a rimborso non supera Euro 5.164,57. Si ricorda che tale limite va considerato non per la singola richiesta di rimborso effettuata nell'anno, ma per tutte le richieste complessivamente effettuate nel corso del periodo di imposta (ad esempio rimborso annuale e infrannuale dell'IVA);

- quando l'importo chiesto a rimborso non supera il 10% dei versamenti effettuati nel conto fiscale nei 2 anni precedenti;
 - i curatori e i commissari liquidatori, in relazione a rimborsi per un ammontare complessivo non superiore a Euro 258.228,40. Tale limite è riferito a tutti i rimborsi erogati nel corso dell'intera procedura concorsuale. Il rimborso viene sempre erogato dall'Agenzia delle Entrate e mai dal Concessionario;
 - le cosiddette "imprese virtuose", ossia quelle imprese in buona salute ed in regola sia con il fisco sia con la previdenza, che rispettino le seguenti condizioni:
 - attività esercitata da almeno 5 anni;
 - assenza di accertamenti da cui risulti una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o a credito dichiarata superiore a determinate soglie;
 - presentazione della richiesta di rimborso con allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che non vi sono state riduzioni del patrimonio né alienazioni di azioni o quote proprie oltre una certa percentuale e che sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
- Per tali imprese l'ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non può eccedere il 50% dell'ammontare dei versamenti complessivi tributari e contributivi affluiti nel conto fiscale, compresi quelli eseguiti mediante compensazione, nel corso del biennio precedente la richiesta.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.